

REGOLAMENTO DI FEDERMANAGER SICILIA OCCIDENTALE

INDICE

PRESENTAZIONE

CAPO I - SOCI

CAPO II – ASSEMBLEA DEI SOCI

CAPO III – CONSIGLIO DIRETTIVO

CAPO IV - COMITATO ESECUTIVO

CAPO V – PRESIDENTE

CAPO VI – VICE PRESIDENTE/I

CAPO VII – TESORIERE

CAPO VIII– SEGRETARI

CAPO IX – COLLEGIO SINDACALE

CAPO X – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

CAPO XI – COMMISSIONI CONSULTIVE

CAPO XII – DELEGAZIONI TERRITORIALI

CAPO XIII – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO XIV – DISPOSIZIONI FINALI

PRESENTAZIONE

ART. 1 – REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, funzionale alla migliore applicazione delle norme statutarie, disciplina operativamente le attività dell'Associazione Federmanager Sicilia Occidentale, in conformità alle norme contenute nello Statuto stesso.

CAPO I

SOCI

ART. 2 – STATO PROFESSIONALE

Il Socio è tenuto a segnalare all'Associazione ogni variazione del suo stato professionale.

La conseguente eventuale variazione del contributo associativo annuale decorre dal mese successivo a quello della comunicazione della variazione. In difetto, il Socio è tenuto alla prosecuzione dei versamenti nella misura dovuta, secondo lo stato antecedente alla variazione. Coloro che, pur essendo titolari di pensione, mantengono un rapporto di lavoro subordinato, sono considerati, a tutti gli effetti, in servizio.

ART. 3 – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Il contributo associativo è annuale, e pertanto il relativo pagamento è dovuto per intero, qualunque sia il mese effettivo di dimissione.

Il neo promosso nella qualifica e il neo iscritto pagheranno proquota.

Il Consiglio Direttivo può deliberare deroghe motivate per categorie di iscritti o particolari situazioni.

ART. 4 - MOROSITÀ

Il Socio, non in regola con il pagamento del contributo annuale, viene messo in mora dal Presidente con lettera raccomandata, ponendo a Suo carico le spese sostenute per l'istruzione della pratica. In tutti i casi di protratta e persistente morosità, il Presidente provvederà come da Statuto.

ART. 5 – NOMINA NEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

Il Socio, per essere nominato componente degli Organismi Associativi o perché gli siano conferiti incarichi dall'Associazione, dovrà essere in regola con il pagamento dei contributi associativi alla data della nomina.

CAPO II

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 6 CONVOCAZIONE E VALIDITÀ

L'Assemblea, convocata come da Statuto, è valida con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto.

Ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, con esclusione di quelle con votazione per referendum, il computo numerico dei partecipanti, presenti o rappresentati per delega, deve avvenire in apertura di seduta.

La seconda convocazione può essere indetta nella stessa giornata, almeno un'ora dopo la prima.

ART. 7 – DELEGHE E VOTAZIONI

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata di mano e per acclamazione unanime. Salvo i casi cui la forma di votazione è prevista in Statuto, la forma di votazione sarà, di volta in volta, determinata dall'Assemblea per alzata di mano.

Ciascun Socio può rappresentare per delega scritta non più di altri tre Soci.

Nelle votazioni per l'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri, ogni Socio, avente diritto di voto, presente o per delega, esprime le sue preferenze sulla scheda unica, precedentemente autenticata dagli scrutinatori. Le schede sulle quali sono espresse più preferenze, rispetto a quelle stabilite nello Statuto : per il Presidente una, per il Consiglio Direttivo sette, per il Collegio Sindacale e per il Collegio dei Probiviri tre, sono nulle.

Lo spoglio delle schede deve avvenire subito dopo le operazioni di voto anche in luogo diverso da quello dove sono avvenute le consultazioni. In tal caso le stesse sono custodite e trasportate, sotto la responsabilità degli scrutatori, con la supervisione del Collegio dei Probiviri.

Gli scrutinatori, con le garanzie per i soci statutariamente previste, in base ai voti di preferenza, stilano una graduatoria con le modalità di cui al successivo art. 41, dalla quale vengono individuati gli eletti di ciascun Organo e, per scorrimento, eventuali componenti supplenti e / o sostituti di quelli cessati anticipatamente dalla carica per qualsiasi causa.

ART. 8 - VOTAZIONE PER REFERENDUM

Le schede di votazione per referendum, allegate all'invito, per essere valide dovranno pervenire a mezzo posta o e-mail al luogo dove avverrà lo spoglio entro il termine fissato nella lettera di invito, che sarà non inferiore a giorni venti rispetto alla data di spedizione della lettera.

Il risultato del referendum sarà valido purché abbia risposto almeno un terzo dei Soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Tutte le formalità del referendum dovranno essere supervisionate dal Collegio dei Probiviri.

Il risultato della votazione per referendum sarà comunicato ai Soci, a cura degli scrutinatori, entro il trentesimo giorno successivo alla data dello scrutinio.

CAPO III

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 9 - NOMINA

Sono nominati, per elezione o per cooptazione, componenti del Consiglio Direttivo i Soci dell'Associazione, aventi i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto ed in regola con il pagamento del contributo associativo secondo quanto previsto dal precedente art. 5, che abbiano manifestato la propria disponibilità e, in caso di elezioni, presentato la propria candidatura nei termini stabiliti dallo Statuto.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Presidente uscente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo salvo rinuncia.

ART. 10 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo, composto come da Statuto, su proposta del Presidente elegge uno o due Vice Presidenti, di cui uno vicario, il Tesoriere ed il Segretario, scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo o fra i Soci.

ART. 11 - DURATA

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni dalla data della seduta di insediamento e le votazioni per il rinnovo devono essere indette almeno due mesi prima della scadenza.

Le sue attribuzioni, tuttavia, permangono fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

ART. 12 - RIUNIONI

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i componenti degli Organi Nazionali, Federali e Confederali e, su invito del Presidente, anche Soci dell'Associazione, i componenti di altri Organi ed i Coordinatori delle RSA dei Dirigenti e dei Quadri aziendali del territorio.

Il Presidente presiede i lavori del Consiglio Direttivo; il Segretario, d'intesa con il Presidente, redige il verbale che viene approvato nella riunione successiva.

CAPO IV

COMITATO ESECUTIVO

ART. 13 - NOMINA

Sono nominati, con la procedura statutaria, componenti del Comitato Esecutivo i Soci dell'Associazione, aventi i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto e in regola con il pagamento del contributo associativo di cui al precedente art. 5, che abbiano manifestato la propria disponibilità.

ART. 14 - COMPOSIZIONE

Il Comitato Esecutivo, composto come da Statuto, compresi i componenti di diritto (art.17), su proposta del Presidente, elegge il Segretario scelto fra i componenti del Comitato o fra i Soci.

ART.15 - DURATA

Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni dalla data della seduta di insediamento del Consiglio Direttivo. Le sue attribuzioni, tuttavia, terminano con l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 16 - RIUNIONI

Possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto e su invito del Presidente, i componenti degli Organi Nazionali, Federali e Confederali, i Soci della Associazione, i componenti di altri Organi e delle Commissioni Consultive, singoli Soci incaricati dal Presidente stesso a svolgere particolari attività nell'interesse dell'Associazione.

Il Presidente presiede i lavori del Comitato Esecutivo ed il Segretario d'intesa con il Presidente , redige il verbale della riunione che viene approvato nella seduta successiva.

CAPO V

PRESIDENTE

ART. 17 - NOMINA

Il Presidente è nominato per elezione, secondo la procedura tra i Soci dell'Associazione, aventi i requisiti di cui al precedente art. 5, ed abbia manifestato la propria disponibilità presentando sia la propria candidatura, nei termini stabiliti dallo Statuto, sia il programma triennale, almeno 30 giorni prima, naturali e consecutivi dalla data di convocazione dell'Assemblea dei soci.

Lo stesso programma viene reso disponibile e la sua presentazione menzionata nella convocazione della stessa Assemblea.

Il Presidente è rieleggibile nei limiti Statutari .

ART. 18- MANDATO

Il Presidente persegue i fini dell'Associazione, di concerto con gli indirizzi di Federmanager, e si rende interprete, verso le Istituzioni, le Parti Sociali e Datoriali, Associazioni ed Organismi del territorio, della posizione, degli interessi e degli obiettivi dei Soci, avvalendosi della struttura propria dell'Associazione o del supporto di consiglieri, commissioni e Soci, in genere, cui può conferire specifiche deleghe operative.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, a tutti gli effetti di legge, verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Regola con equità ed equilibrio i lavori dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e delle altre riunioni che presiede; inoltre stimola e supporta le attività proprie degli altri Organi dell'Associazione.

Sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione:

- le proposte di provvedimenti di competenza dello stesso Consiglio;
- atti e provvedimenti adottati dal Comitato Esecutivo o dallo stesso, per la ratifica;

- atti, provvedimenti e programmi, compreso quello triennale, da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci;
- relazione annuale sulle attività dello stesso e degli altri Organi associativi e sugli obiettivi raggiunti.

CAPO VI

VICE -PRESIDENTE

Art. 19 – NOMINA E COMPITI

La nomina ed i compiti del o dei Vice Presidenti sono disciplinati come da Statuto.

CAPO VII

TESORIERE

ART. 20 - NOMINA

Il Tesoriere è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i Soci dell'Associazione, aventi i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto e in regola con il pagamento del contributo associativo di cui al precedente art.5, che abbia manifestato la propria disponibilità.

ART. 21 - MANDATO

Il Tesoriere sovrintende alla contabilità dell'Associazione, anche sotto gli aspetti civilistici e fiscali. Annualmente predispone, nei modi e nei termini previsti in Statuto, il bilancio consuntivo e preventivo che sottopone al controllo del Collegio Sindacale e quindi all'esame del Consiglio Direttivo, prima dell'approvazione, come da Statuto.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire al Tesoriere deleghe, anche di firma, inerenti ed in aggiunta alle sue attribuzioni statutarie.

CAPO VIII

SEGRETARI

ART. 22 – NOMINA

I Segretari del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i rispettivi membri o tra i Soci dell'Associazione.

ART. 23 – MANDATO

I Segretari, rispettivamente del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo:

- sovrintendono alla tenuta degli archivi e di tutto il carteggio dei rispettivi Organi;
- predispongono per i rispettivi Organi , d'intesa con il Presidente, il carteggio istruttorio dei provvedimenti da adottare;
- redigono, d'intesa con il Presidente i verbali delle riunioni e, dopo la loro approvazione, per le parti non riservate, li rendono disponibili ove ritenuto opportuno .

CAPO IX

COLLEGIO SINDACALE

ART. 24 - NOMINA

Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti. Sono componenti supplenti i primi due candidati oltre il terzo eletto, per numero di voti.

Il Presidente del Collegio è eletto tra i membri effettivi, durante la seduta di insediamento indetta dal Presidente dell'Associazione.

Alle riunioni e a tutte le altre attività istituzionali del Collegio partecipano i componenti effettivi, i quali, in caso di loro assenza, sono sostituiti dai componenti supplenti, secondo l'ordine della graduatoria delle elezioni dello stesso Collegio.

ART. 25 – COMPOSIZIONE

Nella seduta d'insediamento, indetta dal Presidente dell'Associazione, i componenti effettivi del Collegio nominano il Presidente.

ART. 26 – DURATA

Il Collegio Sindacale dura in carica 3 anni dalla data della seduta di insediamento del Consiglio Direttivo. Le sue attribuzioni, tuttavia, permangono fino all'insediamento del nuovo Collegio.

ART. 27 – MANDATO

Il Presidente del Collegio Sindacale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito delle sue attribuzioni statutarie:

- Vigila sull'andamento della gestione economica, finanziaria e fiscale dell'Associazione;
- Conduce verifiche di cassa e contabili, individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi di spesa;
- Esamina la congruità del bilancio preventivo e l'esattezza e veridicità di quello consuntivo;
- Riferisce periodicamente o quando occorre, con apposite relazioni, al Consiglio Direttivo, sull'andamento della gestione amministrativa dell'Associazione;

- Può svolgere di sua iniziativa altre attività di vigilanza, verifica e controllo.

CAPO X

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 28 REQUISITI PER LE CANDIDATURE

Possono candidarsi alla carica di Probiviri ed essere eletti i Soci in regola con una anzianità di iscrizione a Federmanager non inferiore a 8 anni o avendo assolto a due mandati in qualsiasi organo sociale alla data di presentazione della candidatura.

ART. 29 - NOMINA

Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Sono componenti supplenti i primi due candidati oltre il terzo eletto, per numero di voti.

Il Presidente del Collegio è eletto tra i membri effettivi, durante la seduta di insediamento indetta dal Presidente dell'Associazione.

Alle riunioni e a tutte le altre attività istituzionali del Collegio partecipano i componenti effettivi, i quali, in caso di loro assenza, sono sostituiti dai componenti supplenti, secondo l'ordine della graduatoria delle elezioni dello stesso Collegio.

ART. 30 – COMPOSIZIONE

Nella seduta d'insediamento, indetta dal Presidente dell'Associazione, i componenti effettivi del Collegio nominano il Presidente e, d'intesa unanime, fra i Soci dell'Associazione, i componenti mancanti, rispetto alla composizione numerica prevista in Statuto, in tutti casi di difetto di candidature o mancata nomina per elezione o di dimissioni.

ART. 31 – DURATA

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni dalla data della seduta di insediamento del Consiglio Direttivo. Le sue attribuzioni, tuttavia, permangono fino all'insediamento del nuovo Collegio.

ART. 32 – MANDATO

Il Collegio dei Probiviri nell'ambito delle sue attribuzioni statutarie:

- regola i conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia che insorga tra gli Organi dell'Associazione;
- regola le controversie relative alla disciplina associativa e sindacale dei Soci;
- decide su ogni impugnativa riguardante la legittimità statutaria delle decisioni, assunte dagli Organi dell'Associazione;
- vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento e comunica al Consiglio Direttivo eventuali violazioni accertate;

- decide sui ricorsi contro le eventuali sanzioni statutarie comminate ai Soci dal Consiglio Direttivo;
- controlla preventivamente i requisiti dei candidati per la successiva ammissione;
- decide sui ricorsi avverso i risultati elettorali;
- può svolgere, di sua iniziativa, altre attività di vigilanza e controllo.

ART. 33 – RICORSI AL COLLEGIO

I ricorsi, relativi a qualsiasi controversia, deferiti al Collegio, con esclusione di quelli relativi a impugnative dei risultati elettorali di cui al successivo articolo 41, devono pervenire allo stesso entro trenta giorni, naturali e consecutivi, dalla cognizione dei fatti, oggetto di ricorso.

Il Collegio dei Probiviri decide entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso e comunica il lodo al Consiglio Direttivo per l'esecuzione, salvo i casi di necessari approfondimenti e supplemento istruttorio, per i quali può disporre una motivata proroga di non più di altri 30 giorni. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.

CAPO XI

COMMISSIONI CONSULTIVE

ART. 34 – ISTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può istituire Commissioni Consultive di tre, cinque o sette componenti, di cui uno con funzione di Coordinatore, allo scopo di fornire pareri ovvero svolgere specifiche attività, nei limiti individuati ed indicati dallo stesso Consiglio.

Ordinariamente si può essere Coordinatore di una sola Commissione.

ART. 35 – DURATA

Le Commissioni Consultive decadono con il Consiglio Direttivo che le ha istituite, salvi i casi di loro istituzione a termine o per specifiche e limitate attività, esaurite le quali decadono.

Se le commissioni non sono in grado di operare o se il loro funzionamento è ritenuto inadeguato, il Consiglio Direttivo, in ogni tempo, ne può decidere lo scioglimento.

ART. 36 – MANDATO

La commissione viene convocata, con libertà di forma, dal Coordinatore, ovvero, su richiesta della maggioranza dei componenti, su specifico Ordine del Giorno e si riunisce, di norma, nella sede dell'Associazione.

Il Coordinatore segue, stimola e regola i lavori della Commissione e riferisce, periodicamente o quando richiesto, al Consiglio Direttivo, al Comitato Esecutivo ed al Presidente.

La Commissione decide a maggioranza dei componenti ed, a parità di voti, prevale quello del Coordinatore.

Ai lavori della Commissione possono partecipare i componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo ed il Presidente e, se invitati, i componenti del Collegio Sindacale e dei Probiviri.

Nelle audizioni la Commissione può invitare singoli Soci esperti e, comunque, anche estranei all'Associazione.

Il Presidente può indire riunioni della Commissione per verificarne il funzionamento e l'avanzamento dei lavori.

I pareri e gli elaborati redatti dalla Commissione sono resi al Consiglio Direttivo, il quale può disporre l'utilizzo e la diffusione più opportuna.

CAPO XII

DELEGAZIONI TERRITORIALI

ART. 37 – ISTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può istituire delegazioni nell'ambito territoriale delle province della Sicilia Occidentale.

ART. 38 – SCOPO

La delegazione territoriale ha lo scopo di:

- promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'Associazione nel territorio di competenza;
- mantenere più stretti rapporti con Istituzioni, Parti Sociali e Datoriali, Associazioni ed Organismi Locali;
- curare la migliore gestione dei rapporti con i Soci del territorio in un contesto di collegiale democraticità e trasparenza.

ART. 39 – DURATA

Le delegazioni territoriali cessano con il venir meno dei loro componenti o con la revoca decisa dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Se la delegazione non è in grado di operare o se il suo funzionamento è ritenuto inadeguato, il Consiglio Direttivo, in ogni tempo, ne può decidere lo scioglimento .

ART. 40 – RAPPRESENTANZA

La Delegazione Territoriale, pur operando sotto la complessiva responsabilità (etica, economica, deontologica, ecc..) del Presidente, è rappresentata da un Delegato nominato, su proposta del Presidente stesso, dal Consiglio Direttivo tra i Soci dell'Associazione residenti nel territorio della provincia interessata.

Il Delegato decade alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 41 – ELEZIONI

Nelle consultazioni per la nomina degli Organi associativi elettivi, gli scrutinatori, nominati come da Statuto dall'Assemblea tra i soci Soci dell' Associazione, non devono essere candidati a componenti degli Organi elettivi, né fare parte degli Organi dell'Associazione in carica, né rivestire altre cariche Associate;

Gli scrutinatori, nello spoglio delle schede, riportano nel verbale della consultazione, oltre la graduatoria, i conteggi numerici:

- a) delle schede votate;
- b) delle schede nulle;
- c) delle schede bianche;
- d) delle schede valide;
- e) delle preferenze di ciascun candidato ai rispettivi Organi.

Il verbale, sottoscritto da tutti gli scrutinatori, viene consegnato al Presidente dell'Associazione uscente per la proclamazione provvisoria degli eletti.

Nella formazione delle graduatorie, a parità di voti, la successione è determinata dall'anzianità di iscrizione all'Associazione e, in caso di ulteriore parità, dalla maggiore età anagrafica.

Avverso i risultati elettorali, entro le ventiquattro ore successive alla proclamazione provvisoria degli eletti, è ammesso ricorso scritto e circostanziato anche da parte di uno solo dei candidati, in prima istanza direttamente agli scrutinatori che, entro le successive ventiquattro ore, dopo ulteriori controlli e verifiche, con nota scritta, comunicheranno all'interessato ed al Presidente uscente il risultato dei loro accertamenti, avverso il quale l'interessato potrà ricorrere, in seconda istanza, entro cinque giorni lavorativi dalla data della proclamazione provvisoria degli eletti, al Collegio dei Probiviri, il cui conseguente lodo inviato all'interessato ed al Presidente, dovrà contenere anche il parere sugli eventuali provvedimenti successivi e consequenziali da parte del Consiglio Direttivo uscente.

Gli eletti sono definitivamente proclamati con provvedimento di presa d'atto del Consiglio Direttivo uscente.

ART. 42 – SOSTITUZIONI

Alle sostituzioni dei componenti gli Organi Elettivi, qualunque sia la causa (divisioni, decadenza, decesso), si provvede con il socio che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti.

In caso di parità di voti, subentrerà il più anziano di iscrizione associativa.

Relativamente ai membri cooptati in Consiglio Direttivo, potrà provvedersi alla sostituzione con altri soci su proposta del Presidente e ratifica del Consiglio Direttivo.

Tuttavia, se per decadenza, dimissioni o per altre ragioni, il numero dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo risultasse inferiore alla metà, lo stesso Consiglio dovrà ritenersi decaduto e si procederà a nuove elezioni.

ART. 43 – DECADENZA

I componenti degli Organi sociali decadono dalla carica , qualora non intervengano, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni indette o non partecipino ai lavori dei rispettivi Organi per 180 giorni naturali e consecutivi. La decadenza viene accertata e dichiarata con provvedimento del Consiglio Direttivo in esito ad apposito procedimento come da Statuto.

ART. 44 – COMPENSI

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito e prive di compensi. Tuttavia è ammesso il rimborso, anche a singoli Soci, delle spese sostenute nell'adempimento delle attribuzioni e degli incarichi, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 45 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno sociale.

ART. 46 - BILANCI ED UTILI

Entro sei mesi dalla data di chiusura il Consiglio Direttivo esamina e ratifica il bilancio di esercizio predisposto dal Tesoriere da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea.

L'Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da obblighi di legge.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47 – ADOZIONE

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, modifica e sostituisce il precedente adottato dall'Assemblea in data 09 Giugno 2012 ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo dalla data di sua approvazione. Il Regolamento è vincolante per tutti i soci e per tutti coloro, anche esterni, che operano per il conseguimento della missione associativa.

ART. 48 – RINVIO ALLO STATUTO

Per quanto non previsto nel Regolamento, si fa riferimento allo Statuto della Associazione e, per quanto eventualmente in contrasto, hanno priorità le norme statutarie stesse.

ALLEGATO A)

NORME PER LA COSTITUZIONE, FUNZIONI E REGOLAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI DEI DIRIGENTI E QUADRI CUI SI APPLICANO I CCNL STIPULATI DA FEDERMANAGER

TITOLO I

COSTITUZIONE

ART. 1 - Rappresentanze Sindacali Aziendali dei Dirigenti possono essere costituite in ogni azienda. Tale costituzione è di competenza delle Associazioni territoriali Federmanager ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle norme contrattuali collettive vigenti.

ART. 2 – L'Associazione costituisce le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulla base della designazione effettuata dai Dirigenti iscritti.

ART. 3 - La composizione numerica della Rappresentanza Sindacale Aziendale è così determinata in rapporto al numero dei dirigenti delle singole aziende:

- fino a 10 dirigenti 1 Rappresentante
- da 11 a 50 dirigenti fino a 3 Rappresentanti
- da 51 a 100 dirigenti fino a 5 Rappresentanti
- oltre a 100 dirigenti fino a 7 Rappresentanti

Nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali con 3 o più componenti deve essere nominato un Coordinatore.

ART. 4 - Per la designazione dei componenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale l'Associazione promuoverà l'Assemblea dei Dirigenti aziendali iscritti. Le votazioni per le designazioni possono avvenire a scrutinio segreto o per alzata di mano.

ART. 5 – Il/i nominativi dei soci investiti della rappresentanza aziendale sono comunicati dagli all'Azienda interessata ed a Federmanager Nazionale dal presidente dell'Associazione Territoriale.

ART. 6 - Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile sempre con le modalità di cui agli articoli precedenti. La non iscrizione all'Associazione è causa di ineleggibilità a componente della Rappresentanza Sindacale Aziendale. L'Associazione deve deliberare la decadenza immediata della Rappresentanza Sindacale Aziendale, ovvero del singolo rappresentante, quando gli stessi attuino comportamenti contrastanti con le finalità e le direttive di politica categoriale della Federazione Nazionale e con le direttive dell'Associazione.

Qualora qualcuno dei componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale decada o rinunci, nel corso del mandato, la RSA lo comunica all'Associazione, la quale procederà alla sostituzione designando il primo dei non eletti o, in mancanza, promuovendo nuovamente la procedura di cui all'articolo 4.

TITOLO II

FUNZIONI

ART. 7 - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei dirigenti sono costituite dall'Associazione Territoriale nell'ambito delle aziende, per rappresentare e tutelare gli interessi degli associati, nel quadro dei principi e delle direttive di politica categoriale e della Federazione.

Le funzioni principali delle Rappresentanze Sindacali Aziendali sono le seguenti:

- a - controllare la corretta applicazione da parte delle aziende delle norme di legge e di contratto e gestire in prima istanza le vertenze individuali a livello aziendale come previsto dalla normativa contrattuale collettiva vigente;
- b - promuovere trattative nel merito di problemi attinenti alla posizione ed agli interessi dei dirigenti nell'azienda, per la stipula di specifici accordi da parte dei competenti livelli dell'organizzazione Federmanager;
- c - promuovere intese con l'Associazione territoriale e Federmanager su iniziative per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, da svolgere nell'ambito aziendale in applicazione di quanto previsto dalla normativa contrattuale collettiva vigente;
- d - attuare ogni iniziativa per un concreto riconoscimento del ruolo dirigenziale nell'ambito dell'azienda con particolare riguardo alla partecipazione effettiva dei dirigenti alla formulazione delle strategie di sviluppo, dei piani produttivi ed organizzativi e delle politiche gestionali e ottenere dal responsabile dell'azienda periodiche informative e consultazioni su tutti gli aspetti dell'attività della impresa, dei problemi di lavoro e della vita aziendale e intervenire:
 - sui criteri adottati dall'azienda per l'attribuzione della qualifica di dirigente;
 - sui criteri per la programmazione e lo sviluppo delle carriere;
 - sui criteri seguiti per le revisioni aziendali non contrattuali collettive delle retribuzioni dei dirigenti;
 - su ogni programma di riorganizzazione funzionale e ristrutturazione nell'ambito dell'azienda.

ART. 8 - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno il fine di concretizzare una valida partecipazione dei dirigenti alla vita e allo sviluppo dell'Associazione territoriale e della Federazione. In particolare esse devono:

- tenere costantemente informata l'Associazione degli orientamenti che vanno manifestandosi tra i dirigenti dell'azienda per quanto attiene gli obiettivi e le tutele di categoria;
- tenere informati i dirigenti dell'azienda sull'azione federale nei settori legale, previdenziale, assistenziale e negli altri campi di interesse categoriale, nonché delle iniziative dell'Associazione territoriale.

ART. 9 - I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali agiscono nel quadro delle garanzie disposte dalla legge numero 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori).

TITOLO III

REGOLAMENTO

ART. 10 - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali si costituiscono secondo le modalità stabilite da Federmanager nonché gli articoli del titolo I del presente Regolamento.

ART. 11 - Esse riuniscono i dirigenti nella sede dell'azienda o nei locali messi a disposizione dall'Associazione .

ART. 12 - Le Assemblee dei dirigenti sono indette con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e lavorativo o su argomenti di interesse generale, e sono comunicate all'Associazione che potrà intervenire con un proprio rappresentante. Di ogni riunione verrà trasmesso il verbale all'Associazione.

ART. 13 - Qualsiasi documento di politica sindacale che impegni le Rappresentanze Sindacali Aziendali ufficialmente sia nei confronti dell' aziendale che nei rapporti esterni deve preventivamente essere sottoposto all'esame ed alla approvazione dell'Associazione costituente.

ART. 14 -L'Associazione fornirà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ogni assistenza tecnico sindacale, le documentazioni contrattuali, previdenziali e legislative nonché ogni appoggio e assistenza organizzativa e metterà a disposizione la sede, nei giorni previamente concordati, per lo svolgimento di riunioni delle Rappresentanze Sindacali Aziendali stesse e per le riunioni dei Dirigenti della rispettiva azienda.

ART. 15 -Le Rappresentanze Sindacali Aziendali devono tenere costantemente informata l'Associazione di ogni fatto aziendale di rilievo che possa interessare la categoria onde consentire un eventuale tempestivo intervento della stessa Associazione territorialmente competente.

ART. 16 - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali possono periodicamente riunirsi presso l'Associazione per consultazioni e dibattiti su tutti i problemi della categoria.

Nell'ambito di ciascuna Associazione può essere costituito un gruppo di lavoro o commissione di R. S. A., con funzione consultiva.

ART. 17 - Il mandato è svolto gratuitamente.

ART. 18 - Le spese documentate sostenute dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale se autorizzate preventivamente dall'Associazione costituente sono a carico della stessa.